

REPERTORIO N. 120.956

RACCOLTA N. 21.037

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici ottobre duemilasedici, alle ore otto e
minuti cinque circa

In Gubbio, Piazza Bernini, presso gli uffici della società
avanti a me ENZO PAOLUCCI notaio residente in Perugia ed
iscritto nel Collegio Notarile di questa città

è comparso il signor

DR. GIUSEPPE COLAIACOVO nato a Gubbio (PG) il 13 febbraio
1966, domiciliato per la carica presso la sede della
società, codice fiscale: CLC GPP 66B13 E256Z.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale e qualifica io notaio sono certo, agendo nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società **"GO INTERNET S.P.A." con sede in Comune di Gubbio,**

Piazza Bernini, senza civico, capitale sociale euro 599.176

(cinquecentonovantanovemilacentosettantasei) interamente

sottoscritto e versato, suddiviso in 5.991.760 azioni senza

valore nominale, immesse nel sistema di gestione accentrata

presso Monte Titoli S.p.A in regime di dematerializzazione,

ammesse alla negoziazione su AIM ITALIA/Mercato Alternativo

del capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A,

codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle

imprese di Perugia: 02577660547, mi richiede di redigere il

verbale dell'assemblea straordinaria della società

sopraindicata che mi dichiara riunita in questo giorno,

luogo ed ora, ove è stata convocata per le ore 8,00 in prima

ed unica convocazione.

Il componente Dr. Giuseppe Colaiacovo, **rivolge** innanzitutto

un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di

legge e dell'articolo 14 dello Statuto sociale, **assume** la

presidenza dell'Assemblea Straordinaria e **chiama** a fungere

da segretario il Notaio Enzo Paolucci, che accetta.

Comunica e segnala innanzitutto che l'Assemblea

Straordinaria è chiamata a discutere e deliberare sul

seguito

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposte di modifica dello Statuto sociale: introduzione

del meccanismo di voto di lista proporzionale agli artt.

16 e 25 ed adeguamento ad alcune disposizioni in tema di

governance previste dal Regolamento AIM e per le società

quotate su mercati regolamentati; delibere inerenti e

conseguenti.

Comunica e segnala:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea

Straordinaria - ai sensi della vigente normativa, anche

regolamentare e dell'art. 11 dello Statuto - è stato

pubblicato sul sito *internet* della Società e, per

estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 29 settembre

	2016. La convocazione è stata inoltre resa nota al	
	mercato tramite diffusione, in pari data, di apposito	
	comunicato stampa;	
	- che per quanto concerne la verifica dei <i>quorum</i> :	
	(i) il capitale sociale è di Euro 599.176,00 ,	
	sottoscritto e versato, suddiviso in numero 5.991.760	
	azioni ordinarie, senza indicazione del valore	
	nominale, tutte rappresentative della medesima	
	frazione del capitale sociale, come da articolo 5	
	dello Statuto della Società;	
	(ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle	
	assemblee ordinarie e straordinarie della Società;	
	(iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni	
	proprie.	
	Comunica e segnala che è stata effettuata la verifica delle	
	deleghe ai sensi di legge e di Statuto.	
	Richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea	
	Straordinaria odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di	
	legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni	
	di legge e di Statuto.	
	Non viene effettuata alcuna dichiarazione in tal senso.	
	Dichiara che essendo intervenuti due azionisti	
	rappresentanti, in proprio o per delega, n. 4.163.260	
	(quattromilioni centosessantatremila duecentosessanta)	
	azioni ordinarie, pari al 69,483% del capitale sociale con	

diritto di voto, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita nei termini di legge e di Statuto (quest'ultimo rinviando per i quorum costitutivi e deliberativi alle norme di legge) e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Ciò alle ore otto e minuti dieci circa.

****.*.*.****

Comunica, informa e dà atto che:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile;

- contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:

(i) i **moduli** utilizzabili in via facoltativa per il

voto per delega; e

(ii) la relazione illustrativa relativa alle proposte

di modifica dello Statuto sociale di cui

all'Ordine del Giorno redatta dal Consiglio di

Amministrazione.

****.*.*.****

Comunica, informa e dà atto che

- secondo le risultanze della documentazione disponibile, integrate dalle comunicazioni ricevute dalla Società e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale:

-- il socio Franco Colaiacovo Gold srl, titolare di 3.122.445 azioni, pari al 52,11% del capitale;

-- il socio WN S.r.l., titolare di 1.040.815, pari al 17,37% del capitale;

- le azioni detenute da Franco Colaiacovo Gold S.r.l. sono state costituite in pegno a favore di Unicredit S.p.A., con atto a mio rogito del 26 novembre 2015, rep. n. 120.465, con mantenimento del diritto di voto in capo al socio;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega ed aventi diritto al voto sulla base della comunicazione pervenuta da Monte Titoli Spa, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, degli amministratori e dei sindaci presenti, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge, è disponibile all'ingresso della sala e viene allegato sotto la lettera "A" in fotocopia al presente verbale quale parte integrante dello stesso;

- il testo vigente dello Statuto sociale è disponibile all'ingresso della sala unitamente al materiale relativo agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

.

Dà atto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF, che alla Società consta l'esistenza di un patto

parasociale concernente, tra l'altro, le azioni di GO

internet S.p.A. sottoscritto in data 6 giugno 2014 tra

Franco Colaiacovo Gold S.r.l. (già Gold Holding S.r.l.), WN

S.r.l., il dott. Alessandro Frizzoni, il dott. Alessandro

Ronchi e il dott. Flavio Ubaldi (e successivamente

modificato in data 7 luglio 2014) e la Dr.ssa Cristina

Ubaldi e da ultimo modificato in data 10 novembre 2015;

Comunica che la Società è soggetta all'attività di direzione

e coordinamento da parte di Franco Colaiacovo Gold S.r.l..

.

Informa che per il Consiglio di Amministrazione sono

presenti i Signori:

Dr. Giuseppe Colaiacovo, Presidente; il Dr. Luca Magnanelli,

consigliere delegato; Sig.ra Morena Mariotti,

Amministratore; Dr. Alessandro Ronchi, Amministratore e

Chief Financial Officer;

per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

il Presidente Dr.ssa Marcella Galvani ed il sindaco

effettivo Dr. Giuseppe Zottoli.

Gli Amministratori Maurizio Tosti, Walid Bounassif e

Alessandro Frizzoni ed il sindaco effettivo Enrico De

Bernardi hanno giustificato la loro assenza.

Comunica che per consentire la partecipazione al dibattito

di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei

poteri di legge e di Statuto, determina in 10 minuti la

durata massima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine degli interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata in 2 minuti.

Precisa che gli azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome.

Raccomanda sin d'ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

Informa che:

- lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata. Viceversa, ricorda che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;

- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), i dati dei partecipanti all'Assemblea Straordinaria vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assiste all'Assemblea Straordinaria la dipendente della società Chiara Migliarini. Prima di passare alla

trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il

Presidente **illustra** brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni.

Ricorda che all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione.

Prega gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative dichiarazioni comunicate.

Prega coloro che comunque si dovessero assentare nel corso dell'Assemblea di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea. La procedura rileverà l'orario di uscita e di eventuale rientro.

Segnala che prima della votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengano di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

****.*.*.****

Ricorda che il verbale della presente Assemblea Straordinaria conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte

fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

*****.*****

Passando quindi alla trattazione del primo ed unico punto

all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria:

1) *Proposte di modifica dello Statuto sociale: introduzione del meccanismo di voto di lista proporzionale agli artt. 16 e 25 ed adeguamento ad alcune disposizioni in tema di governance previste dal Regolamento AIM e per le società quotate su mercati regolamentati; delibere inerenti e conseguenti.*

Omette la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, considerato che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, con anticipo rispetto alla data della riunione.

Segnala che il documento recante l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione è accluso tra i documenti messi a disposizione degli Azionisti all'ingresso della sala e pertanto anche di questo omette la lettura, dichiarandosi tutti i presenti compiutamente informati sulle modifiche che si propone di apportare allo statuto. Con l'occasione il Presidente comunica che è emerso un errore materiale, evidentemente frutto di un refuso, nella originaria formulazione

dell'articolo 25.5 dello statuto nella parte in cui

disciplina il voto di lista per la nomina del Collegio

Sindacale e richiede erroneamente che i candidati sindaci

attestino "l'esistenza dei requisiti prescritti dalla

normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore

e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come

amministratore indipendente" anziché, correttamente,

"l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa

vigente per ricoprire la carica di sindaco".

Il Presidente propone quindi di correggere tale errore.

Il Presidente ulteriormente:

Ricorda che le modifiche proposte, a seconda del caso,

rispondono ad esigenze di adeguamento alla normativa di

legge e regolamentare vigente ovvero sono volte a favorire

la trasparenza e la partecipazione assembleare anche al fine

di adeguare la *governance* della Società alle *best practices*

previste per le società quotate. In tale prospettiva, alcune

delle modifiche si inseriscono nel contesto dell'aumento di

capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 9

dicembre 2015 e sono volte a favorire l'ingresso di nuovi

investitori interessati a sostenere, nel breve e lungo

periodo, gli obiettivi strategici definiti dalla Società nel

proprio piano industriale con una conseguente crescita del

flottante e maggiore liquidità del titolo a beneficio di

tutti gli azionisti.

Ricorda inoltre che le modifiche proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti disposizioni di legge e di Statuto e che le stesse avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Dà lettura della proposta di delibera.

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A., in relazione all'unico punto all'ordine del giorno della Assemblea Straordinaria,

- preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori del 27 ottobre 2016 sul primo ed unico punto all'ordine del giorno;

- preso atto di quanto esposto dal Presidente,

delibera

1) di approvare le proposte di modifica dell'oggetto del Titolo IV e degli Articoli 10, 12, 16, 18, 19 e 25 - quest'ultimo anche con riferimento alla correzione dell'errore di cui si è detto - dello Statuto sociale, nonché la proposta di inserimento di un nuovo Articolo 10-bis, nei termini di cui al testo riportato nella Relazione illustrativa degli Amministratori;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla suddetta delibera, apportando ogni integrazione e/o modifica risultasse necessaria ed opportuna ai fini della sua iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, purché non essenziale. "

.

Il Presidente **Apri** la discussione che dichiara però subito dopo chiusa nessuno avendo chiesto la parola.

Comunica che in questo momento sono presenti due azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 4.163.260 azioni ordinarie, pari al 69,483% del capitale sociale avente diritto di voto (ciò alle ore otto e minuti venticinque circa).

Il Presidente:

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li **invita** a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prega chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

I due soci rispettivamente presenti e rappresentati in
assemblea esprimono il loro voto favorevole per alzata di
mano.

Il Presidente **Dichiara** che la proposta è stata approvata
all'unanimità.

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli
argomenti all'ordine del giorno il Presidente **ringrazia** gli
interventuti e **dichiara** chiusa l'Assemblea alle ore otto e
minuti trenta circa.

,*,*,

Al presente verbale viene allegato sotto la lettera "B" il
testo dello statuto aggiornato a quanto sopra deliberato.

Mi si esime dal dar lettura degli allegati.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il
comparente è stato già identificato in occasione di
precedenti atti.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura alla parte che lo approva, lo conferma ed
alle ore nove e minuti dieci circa lo sottoscrive con me
notaio.

Consta di dodici fogli scritti in maggior parte con mezzi
elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia ed in

piccola parte di mia mano sopra undici pagine per l'intero e

sin qui della presente.

F.to GIUSEPPE COLAIACOVO

F.to ENZO PAOLUCCI Notaio

Allegato "B" all'atto Rep. n. 120.956/21.037

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "GO internet S.p.A.".

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in Gubbio (PG).

Articolo 3

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (*Information Communication Technology*) per l'utilizzatore finale;

- l'acquisto e rivendita di traffico telefonico sia in Italia che all'estero di telefonia mobile e fissa e, pertanto, svolgimento dell'attività connessa a tale qualifica;
- lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria e delle società a imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

In relazione a quanto sopra previsto, la Società potrà compiere ogni altra attività connessa ad esigenze informatiche.

La Società potrà compiere ogni operazione finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare che fosse ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale o ad essa connessa con esclusione comunque delle attività riservate a soggetti in possesso di particolari requisiti e dunque con esclusione anche dell'attività di finanziamento nei confronti del pubblico. Potrà effettuare il finanziamento alle società, enti od imprese cui partecipa o che controlla e dalle quali è partecipata o controllata ed, eventualmente, anche ad altre società, enti od imprese, quando l'organo amministrativo ne ravvisi l'opportunità in relazione al conseguimento dei propri fini sociali. Potrà rilasciare garanzia nell'interesse di società partecipate ed a favore di terzi solo laddove tale attività abbia carattere residuale e sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Queste attività non possono essere svolte nei confronti del pubblico.

TITOLO III
CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 599.176,00 (cinquecentonovantanovemilacentosettantasei/00) i.v., diviso in numero 5.991.760 (cinquemilioninovecentonovantunomilasettecentosessanta) azioni senza indicazione del valore nominale.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2015 verbalizzata dal notaio Enzo Paolucci di Perugia, è stato deliberato l'aumento del capitale sociale per un importo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Qualora entro il 31 dicembre 2016 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, secondo comma, del Codice Civile. L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha inoltre deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: a) determinare, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, il numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l'altro, al fine della determinazione di quest'ultimo, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; b) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di

aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione, nonché per la successiva offerta dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di esercizio dei diritti di opzione; c) collocare anche a terzi ed al medesimo prezzo unitario di cui sopra la parte dell'aumento di capitale rimasta eventualmente inoptata successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli Azionisti della Società, con facoltà di accettare quale modalità di esecuzione dei conferimenti in denaro anche l'utilizzo in compensazione dei crediti di qualunque natura, purché certi, liquidi e già esigibili secondo le risultanze contabili della Società e, seppur non richiesto dalla legge, nel rispetto dell'articolo 2343-ter, lett. a) cod. civ., purché entro il termine finale del 31 dicembre 2016.

L'assemblea straordinaria del 9 dicembre 2015 ha deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi in una o più tranche, mediante emissione di massime n. 4.662.000 (quattromilioni seicentossessantaduemila) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario denominato "GO internet convertibile 6% 2016 - 2021", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2021 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

- 5.2 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni

dalla data della deliberazione.

- 5.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.4 L'Assemblea ha la facoltà di emettere tutte le categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie previste dalla legge.
- 5.5 L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche, i diritti che conferiscono, le sanzioni per inadempimento e le modalità di trasferimento e di circolazione.
- 5.6 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge e potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile. Le delibere per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili e per la costituzione di patrimoni destinati sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

- 6.1 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ("**TUF**").
- 6.2 Le azioni ordinarie sono indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causae*. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Articolo 7

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o

infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8

- 8.1 Il socio può recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

TITOLO IV

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO - PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 9

- 9.1 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui

insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 10

10.1 Ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale

approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), è applicabile la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

- 10.2 Ciascun socio dovrà comunicare alla Società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% - ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, (la "**Partecipazione Significativa**") - nonché la riduzione al di sotto delle suddette soglie.
- 10.3 Il raggiungimento o il superamento, in aumento o in diminuzione, della Partecipazione Significativa costituisce un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 10.4 L'inadempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative comporta la sospensione del diritto di voto delle azioni e degli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.
- 10.5 La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si

applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società e i soci richiedenti.

Art. 10-bis

10.1-*bis* Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato

costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i *quorum* previsti al successivo articolo 15.2, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Articolo 11

11.1 L'Assemblea viene convocata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente

costituita.

11.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

11.3 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 12

12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore vigenti*.

12.2 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13

13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

13.2 La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (i) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica - eventualmente certificata se così richiesto dalla normativa applicabile - indicato nell'avviso di convocazione; (ii) utilizzo dell'apposita sezione del sito *internet* della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica

della delega utilizzabili nella specifica Assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Articolo 14

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.
- 14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 15

- 15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.
- 15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.
- 15.3 E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, nelle seguenti ipotesi:
- (i) acquisizioni di partecipazioni in imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
 - (ii) cessioni di partecipazioni in imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
 - (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, fermo restando che in

tal caso l'Assemblea si costituisce con le maggioranze di legge e delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

- 16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di undici, secondo la determinazione dell'Assemblea, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l' "**Amministratore Indipendente**").
- 16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Le liste contengono un numero di candidati da un minimo di 1 ad un massimo pari al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuale convocazione successiva non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i *curriculum* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- (i) al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere;
- (ii) i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di

ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente;

- (iii) risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- (iv) nel caso in cui, per completare il consiglio, più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori;
- (v) nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto alcun amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
- (vi) in caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti;
- (vii) qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore indipendente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine

progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

In caso di presentazione di una sola lista l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

16.5 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

16.6 Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi decaduto e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Collegio Sindacale, che nel frattempo potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione, per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente della riunione ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 19

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 20

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Articolo 21

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

22.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 22

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

22.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 24

24.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 25

25.1 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data di Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili

25.2 L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Oltre al compenso annuo, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

25.3 I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di

professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

25.4 Attribuzioni e doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

25.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i *curriculum* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'Assemblea nomina il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin dalla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione) la nomina dei sindaci non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano alle Assemblee che devono procedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

25.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si

considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 26

26.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c.

26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI

Articolo 27

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 28

28.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29

29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 30

30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

F.to GIUSEPPE COLAIACOVO

F.to ENZO PAOLUCCI Notaio